

STATUTO
A.P.Sa.M. OdV
Associazione Provinciale per la Salute Mentale

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. del Codice Civile e delle normative in materia, come Ente del Terzo Settore, un'Organizzazione di Volontariato non riconosciuta denominata "A.P.Sa.M. OdV Associazione Provinciale per la Salute Mentale" con sede a Monfalcone (GO), via Valentinis 78

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

A.P.Sa.M.. è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e etnica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene "prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati" ed è fondata sulla partecipazione attiva volontaria e gratuita dei suoi aderenti.

Art. 4

Finalità

A.P.Sa.M. si propone di:

- promuovere tutte le iniziative atte a favorire la piena attuazione della riforma psichiatrica e sanitaria, per una effettiva tutela della salute mentale dei cittadini, degli utenti psichiatrici e dei loro familiari in uno spirito di piena e reciproca collaborazione con gli operatori dei Servizi di Salute Mentale e gli amministratori. A tale fine intende operare anche attraverso una verifica del funzionamento delle strutture e dell'organizzazione degli attuali servizi di salute mentale;
- contrastare il processo di esclusione e di emarginazione sociale dei sofferenti psichici diffondendo una cultura di rispetto, solidarietà, partecipazione e collaborazione nei confronti degli stessi;
- attuare tutte le iniziative che, valorizzando l'identità del singolo utente, perseguano l'autonomia, l'emancipazione ed il pieno raggiungimento della salute mentale dei sofferenti psichici;
- sviluppare in particolare attività di laboratori interattivi;

- attuare iniziative che favoriscano una più proficua comprensione della sofferenza psichica da parte non solo dei familiari, ma di tutti i cittadini;
- realizzare le condizioni per un auto mutuo aiuto tra familiari;
- curare la formazione permanente dei volontari.

Riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/2017 e precisamente le lettere: c) - i).

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Organizzazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Modalità della contribuzione sociale

L'importo dei contributi associativi viene stabilito annualmente dall'assemblea.
Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute dal momento dell'avvenuta iscrizione.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

L'organizzazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e le malattie connesse all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9

Ammissione

All'organizzazione possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, etnia, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

L'adesione all'organizzazione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte dell'organo di amministrazione che, dopo breve istruttoria, è tenuto a motivare l'accoglimento o il rigetto. In caso di rigetto della domanda l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'interessato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 10

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Gli associati hanno diritto al voto in Assemblea se sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione presso la sede dell'associazione, entro 10 giorni dalla richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 11

Doveri

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

I soci si impegnano, altresì, al versamento di un contributo associativo ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 12

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, sia moroso può essere richiamato ovvero, nei casi più gravi, escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.

Titolo IV

Volontari

Art. 13

Regole volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art. 14 Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in carica in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza dal vice presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

Art. 16 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da affiggersi presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei soci.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore solamente di una delega e questa non può essere conferita a soci che fanno parte dell'organo di amministrazione o di un organo di controllo anche monocratico.

Art. 17

Validità dell'assemblea

L'Assemblea può essere costituita anche in modalità on-line, previa la riconoscibilità dei soci partecipanti (art.24, comma 4 del Codice del Terzo settore)

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in regola con il versamento annuale.

Soltanto in caso di delibera sulle variazioni dello statuto (ex art.21 c.2 del C.C.) e di scioglimento dell'associazione (ex art.21 c.3 del C.C.) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di due terzi dei soci.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c.2 del C.C.);
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del D. Lgs. n.117/2017, l'assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 del D. Lgs. n.117/2017, l'assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

Art. 21

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, nominato dall'Assemblea e scelto tra le persone fisiche associate, è composto da 6 (sei) membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e due Amministratori. Il Presidente viene eletto direttamente dall'assemblea degli

associati. La stessa assemblea elegge gli altri 5 (cinque) componenti l'Organo di Amministrazione. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

L'Organo di Amministrazione cura i libri delle assemblee e delle delibere dell'organizzazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Durata e funzioni

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno 4 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'organo di Amministrazione:

- ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ♦ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ♦ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ♦ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ♦ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ♦ delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

Art. 23

Il Presidente

Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile solo per un altro mandato.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 24

Il Segretario

L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 25

Il Tesoriere

- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e dalle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente.

Titolo VI

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I bilanci - consuntivo e preventivo - devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Titolo VII

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 28

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

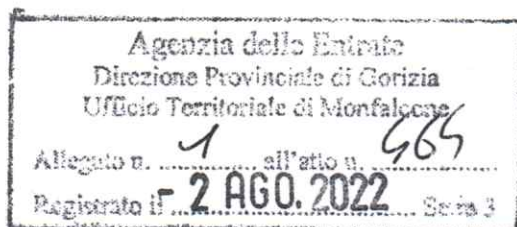
Art. 29

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Monfalcone, 18 luglio 2022

IL PRESIDENTE A.P.Sa.M.
Cesare Calzolari



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa



Lidia Bonifacio Latessa